

Atto di indirizzo in merito all'applicazione dell'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 - autovetture di servizio

(approvato dal CdA dell'Università degli studi di Siena in data 20 luglio 2011)

Le norme dettate dall'art. 6 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, hanno previsto, a partire dall'esercizio finanziario 2011, un tetto di spesa per le autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni, pari all'80% dello speso nell'anno 2009 per la medesima finalità.

Constatato che sussistono dubbi sull'applicazione della citata disciplina, con particolare riferimento alle tipologie di autovetture per le quali vige l'obbligo di non superamento del detto tetto di spesa, si rende necessario e ormai urgente dettare le presenti linee di indirizzo.

Tipologie di autovetture

A seconda della tipologia di autovettura e dell'uso che ne viene fatto le autovetture in dotazione all'Università degli Studi di Siena possono essere:

- **Auto "blu"**: auto di servizio con autista a disposizione del Magnifico Rettore e del Direttore Amministrativo;
- **Auto "grigie"**: auto di servizio senza autista, a disposizione degli uffici per lo svolgimento del lavoro d'ufficio e l'erogazione dei servizi (ad esempio sopralluoghi, ispezioni, visite di controllo, consegna posta, etc);
- **Laboratori "mobili"**: mezzi mobili in dotazione ed utilizzati dalle strutture di ricerca per trasportare le strumentazioni scientifiche e raggiungere luoghi, spesso isolati o non facilmente raggiungibili con mezzi pubblici, dove vengono effettuate attività di didattica e di ricerca (es.: indagini, campionamenti, scavi, insegnamento su campo, etc.).

Sono inoltre presenti automezzi speciali che, anche fiscalmente, non possono essere ricondotti nella gestione delle "autovetture": motocarri, trattori, autocarri, furgoni, etc..

Ambito di applicazione dell'art. 6, co. 14, D.L. 78/10

Considerata la ratio legis della disposizione di legge sopra richiamata che mira a contenere i costi di "rappresentanza e di mera amministrazione" e visto che le spese dei mezzi mobili in dotazione alle strutture di ricerca sono imputate ai relativi fondi di ricerca, il Consiglio di Amministrazione ritiene di dover applicare il divieto di spese superiori all'80% rispetto a quelle effettuate nel 2009 per le auto "blu" e le auto "grigie"; rimangono pertanto esclusi dalla disciplina richiamata i "laboratori mobili" (strumentali per le istituzionali attività di didattica e di ricerca) e gli "automezzi speciali".

Utilizzo dei c.d. "laboratori mobili"

Anche nell'uso dei c.d. "laboratori mobili" resta comunque valido il principio del contenimento della spesa, operabile attraverso un puntuale controllo dell'uso dell'autovettura di servizio solo ed esclusivamente:

1. per fini di ricerca, dietro specifica autorizzazione;
2. imputando le spese di gestione e di uso (manutenzione, assicurazione, bollo, revisione, carburante, etc.) ai relativi fondi di ricerca;
3. non sia possibile il ricorso ad altri mezzi più economici.

Sarà pertanto precisa responsabilità di chi utilizza l'autovettura di servizio e di chi ne autorizza l'uso, rispondere alle sopra indicate esigenze di economicità e di contenimento della spesa, dando conto dei criteri di valutazione nella motivazione nella richiesta di autorizzazione e nell'autorizzazione.

Si ribadisce che le spese di uso e manutenzione delle autovetture non possono essere imputate ai fondi di funzionamento dei rispettivi Centri di Spesa ma devono trovare copertura esclusivamente nei finanziamenti delle ricerche per la cui realizzazione è necessario l'uso del mezzo.

Si ricorda che gli atti posti in essere in violazione della disciplina richiamata nel presente atto di indirizzo, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Gli Uffici dell'amministrazione provvedono a dare il pieno sostegno agli interessati, anche tramite predisposizione di apposita manualistica e modulistica.